



Avv. Luigi Maria d'Argenio
Notaio in Riva del Garda
Viale Baruffaldi, n. 3
tel. 0464/554111
fax. 0464/554833

N. 121.286 Rep.

N. 24.097 Racc.

----- ATTO COSTITUTIVO DI -----
----- SOCIETA' PER AZIONI -----
----- "E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A." -----
----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilanove il giorno di giovedì undici del me-
se di giugno (11.06.2009) -----

In Condino, via Oreste Baratieri n. 11. -----
Innanzi a mè avv. Luigi Maria d'Argenio, notaio in Ri-
va del Garda, con studio ivi al viale Baruffaldi n. 3,
iscritto al collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Trento e Rovereto -----

----- SI SONO COSTITUITI I SIGNORI -----

- NICOLINI VIGILIO, nato a Pieve di Bono (TN) il 22
dicembre 1943, residente in Bersone (TN), Via Praso n.
7, codice fiscale NCL VGL 43T22 G641B; -----

- BUGNA LENER, nato a Bersone (TN) il 17 giugno 1950
ed ivi domiciliato alla via Trento n. 59, codice fi-
scale BGN LNR 50H17 A808E; -----

- BONENTI GIUSEPPE, nato a Tione di Trento (TN) il 21
giugno 1964 e domiciliato in Bondo (TN) alla via Ni-
colò Oradini n. 52, codice fiscale BNN GPP 64H21 L174S;

- CIMAROLLI GIANNI, nato a Tione di Trento (TN) il 17
novembre 1967 e domiciliato in Bondone (TN) alla via
G.Giusti 34, codice fiscale CMR GNN 67S17 L174N; -----

- PELANDA LINO, nato a Tione di Trento (TN) il 07 gen-
naio 1969 e domiciliato in Storo (TN) alla via Saletto
n. 13, codice fiscale PLN LNI 69A07 L174M; -----

- TAROLLI MAURIZIO, nato a Castel Condino (TN) il 20
gennaio 1953 ed ivi domiciliato alla via Carlo Ebrana-
ti n. 9, codice fiscale TRL MRZ 53A20 C183N; -----

- BERTINI CARLO, nato a Tione di Trento (TN) il 26 lu-
glio 1957 e domiciliato in Cimego (TN) alla via Vitto-
ria n. 45, codice fiscale BRT CRL 57L26 L174Q; -----

- BUTTERINI GIORGIO, nato a Tione di Trento (TN) il 24
gennaio 1974 e domiciliato in Condino (TN) alla via
Luigi Cadorna n. 6, codice fiscale BTG GRG 74A24 L174J;

- PELLIZZARI UGO, nato a Daone (TN) il dì 11 luglio
1946 ed ivi domiciliato alla via Casali n. 10, codice
fiscale PLL GUO 46L11 D248B; -----

- ARMANI RAFFAELE, nato a Roncone (TN) il 25 febbraio
1949 e domiciliato in Tione di Trento (TN) al viale
Dante n. 14/A, codice fiscale RMN RFL 49B25 H545V; -----

- MAESTRI ATTILIO, nato a Tione di Trento (TN) il 16
gennaio 1965 e domiciliato in Pieve di Bono (TN) alla
via Padre Remo Armani n. 20, codice fiscale MST TTL
65A16 L174C; -----


- LOLLI NELLO, nato a Praso (TN) il 05 gennaio 1953 ed
ivi domiciliato alla Piazza San Pietro n. 8, codice
fiscale LLL NLL 53A05 G989D; -----

Registrato a Riva del Garda

9 LUG. 2009

Il
Al n. 88 Serie. 1T
con € 324,00
di cui €
Per Imposta ipotecaria

AVV. LUIGI MARIA D'ARGENIO - NOTAIO - RIVA DEL GARDA (TN) - VIALE BARUFFALDI, 3 (ANGOLO VIALE MARTIRI 28 GIUGNO) - TEL. 0464 554111 - FAX 0464 554833



- BOLDRINI CELESTINO, nato a Prezzo (TN) il 14 settembre 1952 ed ivi domiciliato alla via Dosso 16/C, codice fiscale BLD CST 52P14 H057F; -----

- BAZZOLI BORTOLO, nato a Roncone (TN) il 12 gennaio 1949 ed ivi domiciliato alla via Olivieri n. 12, codice fiscale BZZ BTL 49A12 H545G; -----

- SCAGLIA SETTIMO, nato a Storo (TN) il 06 febbraio 1964 ed ivi domiciliato alla via Papaleoni n. 10, codice fiscale SCG STM 64B06 I964V. -----

- Detti componenti, cittadini italiani, delle cui identità personali io notaio sono certo, -----

----- PREMETTONO CHE: -----

- il signor NICOLINI VIGILIO interviene a quest'atto esclusivamente in rappresentanza ed interesse del "CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL CHIESE", con sede in Condino (TN) alla via Lamarmora n. 5, codice fiscale 86001190221, Ente italiano riconosciuto con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Trento n. 127 di data 29 dicembre 1955, nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante, giusti i poteri conferitigli dallo Statuto e dalla delibera dell'Assemblea Generale, n. 5/AG di data 28 aprile 2009, il cui verbale in copia conforme si allega sub "A"; -----

- il signor BUGNA LENER interviene a quest'atto esclusivamente in rappresentanza ed interesse del "COMUNE DI BERSONE", con sede alla via La Chiesa n. 11, codice fiscale 86002370228, Ente territoriale italiano, nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante, giusti i poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio Comunale n. 12 di data 28 maggio 2009, il cui verbale in copia conforme si allega sub "B"; -----

- il signor BONENTI GIUSEPPE interviene a quest'atto esclusivamente in rappresentanza ed interesse del "COMUNE DI BONDO", con sede alla via Dante n. 1, codice fiscale 00271920225, Ente territoriale italiano, nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante, giusti i poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio Comunale n. 10 di data 25 maggio 2009, il cui verbale in copia conforme si allega sub "C"; -----

- il signor CIMAROLLI GIANNI interviene a quest'atto esclusivamente in rappresentanza ed interesse del "COMUNE DI BONDONE", con sede alla via GIUSTI N. 48, codice fiscale 00273990226, Ente territoriale italiano, nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante, giusti i poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio Comunale n. 11 di data 03 giugno 2009, il cui verbale in copia conforme si allega sub "D"; -----

- il signor PELANDA LINO interviene a quest'atto e-

esclusivamente in rappresentanza ed interesse del "COMUNE DI BRIONE", con sede alla località Brione n. 14, codice fiscale 00271910226, Ente territoriale italiano, nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante, giusti i poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio Comunale n. 8 di data 18 maggio 2009, il cui verbale in copia conforme si allega sub "E"; -----

- il signor TAROLLI MAURIZIO interviene a quest'atto esclusivamente in rappresentanza ed interesse del "COMUNE DI CASTEL CONDINO", con sede alla via Cesare Battisti n. 12, codice fiscale 86002610227, Ente territoriale italiano, nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante, giusti i poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio Comunale n. 12/C di data 04 giugno 2009, il cui verbale in copia conforme si allega sub "F"; -----

- il signor BERTINI CARLO interviene a quest'atto esclusivamente in rappresentanza ed interesse del "COMUNE DI CIMEGO", con sede alla via Cesare Battisti n.--, codice fiscale 86003010229, Ente territoriale italiano, nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante, giusti i poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio Comunale n. 11/C di data 21 maggio 2009, il cui verbale in copia conforme si allega sub "G"; ---

- il signor BUTTERINI GIORGIO interviene a quest'atto esclusivamente in rappresentanza ed interesse del "COMUNE DI CONDINO", con sede alla Piazza S.Rocco n. 20, codice fiscale 00283910222, Ente territoriale italiano, nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante, giusti i poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio Comunale n. 6 di data 27 maggio 2009, il cui verbale in copia conforme si allega sub "H"; -----

- il signor PELLIZZARI UGO interviene a quest'atto esclusivamente in rappresentanza ed interesse del "COMUNE DI DAONE", con sede alla via Lunga n. 13, codice fiscale 86003050225, Ente territoriale italiano, nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante, giusti i poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio Comunale n. 19 di data 28 maggio 2009, il cui verbale in copia conforme si allega sub "I"; -----

- il signor ARMANI RAFFAELE interviene a quest'atto esclusivamente in rappresentanza ed interesse del "COMUNE DI LARDARO", con sede alla via Brescia n. 62, codice fiscale 00271940223, Ente territoriale italiano, nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante, giusti i poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio Comunale n. 14 di data 21 maggio 2009, il cui verbale in copia conforme si allega sub "L"; -----

- il signor MAESTRI ATTILIO interviene a quest'atto esclusivamente in rappresentanza ed interesse del "CO-

MUNE DI PIEVE DI BONO", con sede alla via Roma n. 34, codice fiscale 86003250221, P.IV 00307860221, Ente territoriale italiano, nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante, giusti i poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio Comunale n. 15 di data 07 maggio 2009, il cui verbale in copia conforme si allega sub "M"; -----

- il signor LOLLI NELLO interviene a quest'atto esclusivamente in rappresentanza ed interesse del "COMUNE DI PRASO", con sede alla Piazza S. Pietro n. 2, codice fiscale 86003370227, Ente territoriale italiano, nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante, giusti i poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio Comunale n. 23 di data 26 maggio 2009, il cui verbale in copia conforme si allega sub "N"; -----

- il signor BOLDRINI CELESTINO interviene a quest'atto esclusivamente in rappresentanza ed interesse del "COMUNE DI PREZZO", con sede alla Piazza Chiesa n. 34, codice fiscale 00347630220, Ente territoriale italiano, nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante, giusti i poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio Comunale n. 10 di data 20 maggio 2009, il cui verbale in copia conforme si allega sub "O"; -----

- il signor BAZZOLI BORTOLO interviene a quest'atto esclusivamente in rappresentanza ed interesse del "COMUNE DI RONCONE", con sede alla Piazza Battisti n. 1, codice fiscale 00367180221, Ente territoriale italiano, nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante, giusti i poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio Comunale n. 14 di data 14 maggio 2009, il cui verbale in copia conforme si allega sub "P"; -----

- il signor SCAGLIA SETTIMO interviene a quest'atto esclusivamente in rappresentanza ed interesse del "COMUNE DI STORO", con sede alla Piazza Europa 5, codice fiscale 00285750220, Ente territoriale italiano, nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante, giusti i poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio Comunale n. 15 di data 09 giugno 2009, il cui verbale in copia conforme si allega sub "Q". -----

- Ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, -----

----- CONVENGONO: -----

1) - Tra il "CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL CHIESE" ed i "COMUNE DI BERSONE", "COMUNE DI BONDO", "COMUNE DI BONDONE", "COMUNE DI BRIONE", "COMUNE DI CASTEL CONDINO", "COMUNE DI CIMEGO", "COMUNE DI CONDINO", "COMUNE DI DAONE", "COMUNE DI LARDARO", "COMUNE DI PIEVE DI BONO", "COMUNE DI PRASO", "COMUNE DI PREZZO", "COMUNE DI RONCONE" e "COMUNE DI STORO" è co-

stituita una società per azioni sotto la DENOMINAZIONE:

----- "E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A." -----

2) La società ha per OGGETTO le seguenti attività: -
a) offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia, come definiti dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall'Autorità di settore competente; -----

b) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione di energia elettrica; -----

c) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica, e delle connesse reti urbane di teleriscaldamento e teleraffreddamento; -----

d) approvvigionamento e cessione di energia ai soci; --

e) servizi di consulenza ed assistenza, tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico e ambientale; -----

f) gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico; -----

g) manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore". -----

La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, si prefigge di operare anche in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) ovvero di società di servizi energetici, nonché di operare mediante strumenti contrattuali di T.P.F. (third party financing) e di P.F. (project financing). -----

3.2 La società potrà effettuare, altresì, per conto degli enti soci, le seguenti attività: -----

a) captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico - fisico - batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue (ciclo integrale delle acque); -----

b) produzione, acquisto, trasporto e distribuzione di energia elettrica, gas combustibili, calore e fluidi energetici in generale; -----

c) impianto, realizzazione ed esercizio di reti di pubblica illuminazione e semaforiche. -----

3.3 La Società potrà quindi svolgere, purché in correlazione alle predette attività svolte in favore degli



enti soci: -----

a) studio, ricerca e progettazione, escludendo ogni attività dalla legge riservata ad iscritti in albi professionali; -----

b) promozione e gestione di corsi di formazione in genere; -----

c) costruzione, ristrutturazione, compravendita e gestione di immobili. -----

3.4 Sempre in osservanza della strumentalità di cui all'art.3.1, la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di Società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La Società potrà costituire con altre Società ed Enti forme associative o collaborative al fine di gestire congiuntamente attività rientranti nell'ambito delle proprie attività, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. -----

3.5 Compatibilmente con i limiti imposti dalla legislazione vigente alle azioni delle società strumentali degli Enti pubblici, la Società potrà, infine, contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con Enti privati o pubblici di aree e di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti Enti convenzioni, ed inoltre, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, concludere operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio, con espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'attività assicurativa e di intermediazione mobiliare, delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 nei confronti del pubblico, dell'attività dei professionisti iscritti in appositi albi. -----

3) - La SEDE della società è fissata in Condino (TN) (TN), per ora alla via Oreste Baratieri n. 11. -----

4) - Il CAPITALE SOCIALE è stabilito nella somma di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), rappresentato da n. 1.000.000 (unmilione) di azioni da Euro 1,00 (uno/00) cadauna. -----

- Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- "CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL CHIESE" per una quota di capitale di Euro 558.930,00 (cinquecentocinquantottomilanovecentötrenta/00), pari ad azioni N. 558.930 (cinquecentocinquantottomilanovecen-

totrenta); -----
- "COMUNE DI BERSONE" per una quota di capitale di Euro 23.760,00 (ventitremilasettecentosessanta/00), pari ad azioni N. 23.760 (ventitremilasettecentosessanta); -
- "COMUNE DI BONDO" per una quota di capitale di Euro 7.000,00 (settemila/00), pari ad azioni N. 7.000 (settemila); -----
- "COMUNE DI BONDONE" per una quota di capitale di Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), pari ad azioni N. 22.500 (ventiduemilacinquecento); -----
- "COMUNE DI BRIONE" per una quota di capitale di Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), pari ad azioni N. 22.500 (ventiduemilacinquecento); -----
- "COMUNE DI CASTEL CONDINO" per una quota di capitale di Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), pari ad azioni N. 22.500 (ventiduemilacinquecento); -----
- "COMUNE DI CIMEGO" per una quota di capitale di Euro 29.520,00 (ventinovemilacinquecentoventi/00), pari ad azioni N. 29.520 (ventinovemilacinquecentoventi); -----
- "COMUNE DI CONDINO" per una quota di capitale di Euro 55.890,00 (cinquantacinquemilaottocentonovanta/00), pari ad azioni N. 55.890 (cinquantacinquemilaottocentonovanta); -----
- "COMUNE DI DAONE" per una quota di capitale di Euro 42.795,00 (quarantaduemilasettecentonovantacinque/00), pari ad azioni N. 42.795 (quarantaduemilasettecentonovantacinque); -----
- "COMUNE DI LARDARO" per una quota di capitale di Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), pari ad azioni N. 22.500 (ventiduemilacinquecento); -----
- "COMUNE DI PIEVE DI BONO" per una quota di capitale di Euro 45.585,00 (quarantacinquemilacinquecentottantacinque/00), pari ad azioni N. 45.585 (quarantacinquemilacinquecentottantacinque); -----
- "COMUNE DI PRASO" per una quota di capitale di Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), pari ad azioni N. 22.500 (ventiduemilacinquecento); -----
- "COMUNE DI PREZZO" per una quota di capitale di Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), pari ad azioni N. 22.500 (ventiduemilacinquecento); -----
- "COMUNE DI RONCONE" per una quota di capitale di Euro 27.225,00 (ventisettemiladuecentoventicinque/00), pari ad azioni N. 27.225 (ventisettemiladuecentoventicinque); -----
- "COMUNE DI STORO" per una quota di capitale di Euro 74.295,00 (settantaquattromiladuecentonovantacinque/00), pari ad azioni N. 74.295 (settantaquattromiladuecentonovantacinque). -----
- Danno atto i soci che sulle azioni rispettivamente assunte sono stati versati in data 11 giugno 2009

presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, filiale di Darzo, l'intero capitale sociale, ai sensi di legge.

- Si allega al presente atto sub "R", la ricevuta relativa rilasciata dal predetto Istituto in copia autentica.

5) - La DURATA della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 (duemilatrenta).

- Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2009.

6) - A comporre il primo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE vengono nominati, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, i signori:

- NICOLINI VIGILIO, nato a Pieve di Bono (TN) il 22 dicembre 1943, residente in Bersone (TN), Via Praso n. 7, codice fiscale NCL VGL 43T22 G641B, con qualifica di Consigliere e Presidente;

- ECCLI MARIO EMANUELE, nato a Tione di Trento (TN) il 24 luglio 1957 e domiciliato in Condino (TN) alla via Oreste Baratieri n. 11, codice fiscale CCL MMN 57L24 L174M, con qualifica di Consigliere;

- BOLDRINI CELESTINO, nato a Prezzo (TN) il 14 settembre 1952 ed ivi domiciliato alla via Dosso 16/C, codice fiscale BLD CST 52P14 H057F, con qualifica di Consigliere;

- MEZZI MARIO, nato a Storo (TN) il 02 settembre 1950 ed ivi domiciliato alla via Dei Veneziani n. 23, codice fiscale MZZ MRA 50P02 I964V, con qualifica di Consigliere;

- BERTINI CARLO, nato a Tione di Trento (TN) il 26 luglio 1957 e domiciliato in Cimego (TN) alla via Vittoria n. 45, codice fiscale BRT CRL 57L26 L174Q, con qualifica di Consigliere.

- Ai componenti del Consiglio di Amministrazione viene fin d'ora stabilito di corrispondere per l'anno 2009 e fino ad ulteriore determinazione dell'Assemblea dei soci, i seguenti compensi:

* un gettone di presenza di Euro 60,00 (sessanta/00) da corrispondere per ogni seduta del Consiglio medesimo o dell'Assemblea. Detto compensi sono da corrispondere annualmente e da considerare al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali, nella misura di legge, a carico dell'Amministratore;

* oltre al compenso di cui sopra, gli Amministratori avranno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni per conto della società;

* vengono fin d'ora autorizzati gli amministratori ad utilizzare il proprio veicolo per esigenze aziendali con rimborso agli stessi dei costi chilometrici in ra-

gione di quanto stabilito dalle tariffe ACI per percorrenze medie di Km 20.000 (ventimila) annuali. -----

- A comporre il COLLEGIO SINDACALE vengono nominati, per i primi tre anni, i signori: -----

* CIMAROLLI GIORGIO, nato Riva del Garda (TN) il 06 giugno 1959, domiciliato a Storo, frazione Lodrone, via Conti Lodron n. 72, codice fiscale CMR GRG 59H06 H330N, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 marzo 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis - IV Serie Speciale - del 21 aprile 1995, Sindaco Effettivo, Presidente del Collegio Sindacale; -----

* VERONESI MASSIMO, nato a Brescia il 30 luglio 1961, domiciliato a Brescia, via Cipro n. 30, codice fiscale VRN MSM 61L30 B157A, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 26 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 32bis - IV Serie Speciale - del 28 aprile 1995, Sindaco Effettivo; -----

* BERTOLINI ALAN, nato a Melbourne (Australia) il 29 febbraio 1960, domiciliato a Vermiglio, via di Borgo Nuovo n. 22, codice fiscale BRT LNA 60B29 Z700N, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 142, con D.M. 12 marzo 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis - IV Serie Speciale - del 21 aprile 1995, Sindaco Effettivo; -----

* ZORZI FABIO, nato a Salò (BS) il 04 giugno 1968, domiciliato a Bagolino (BS), via Tito Speri n. 35/A, codice fiscale ZRZ FBA 68H04 H717D, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 80273, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 50 - IV Serie Speciale - del 25 giugno 1999, Sindaco supplente; -----

* ZORZI NICOLA, nato a Salò (BS) il 30 maggio 1974, domiciliato a Bagolino (BS), via Europa n. 2/A, codice fiscale ZRZ NCL 74E30 H717M, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 140793, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 44 - IV Serie Speciale - del 13 giugno 2006, Sindaco supplente. -----

- Al Collegio Sindacale: -----

* spetta anche il controllo contabile; -----

* viene attribuito fin d'ora un compenso quale stabilito come minimo dalla Tariffa professionale, aumentata del 50% (cinquanta per cento) per le funzioni del controllo contabile. -----

7) - La società è costituita sotto le norme contenute in quest'atto e nello statuto sociale che, previa lettura da me datane ai comparenti, al presente allego

sub "S".

8) - I componenti delegano il signor NICOLINI VIGILIO al ritiro dalla predetta banca della somma di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) ivi depositata quale 10/10 (dieci decimi) del capitale in numerario della suddetta costituita società, esonerando il medesimo Istituto da ogni responsabilità al riguardo, ed a curare le pratiche che occorrono per la legale costituzione della società e l'iscrizione della medesima presso la Camera di Commercio competente (ivi comprese modifiche statutarie).

- I Componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dalla lettera "A" alla lettera "R", dichiarando di averne di ciascuno piena ed esaustiva conoscenza.

9) - Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società. Esse ammontano approssimativamente a Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00).

Di quest'atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia, sotto mia personale direzione, e parte di mio pugno, ho dato lettura ai componenti, che pienamente lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono in calce e a margine dei fogli che precedono.

Consta di tre fogli, dei quali occupa facciate dieci con la presente fin qui. La sottoscrizione avviene alle ore diciotto e quarantacinque.

F.TI NICOLINI VIGILIO

BUGNA LENER

BONENTI GIUSEPPE

CIMAROLLI GIANNI

PELANDA LINO

TAROLLI MAURIZIO

BERTINI CARLO

BUTTERINI GIORGIO

PELLIZZARI UGO

ARMANI RAFFAELE

MAESTRI ATTILIO

LOLLI NELLO

BOLDRINI CELESTINO

BAZZOLI BORTOLO

SCAGLIA SETTIMO

L.S.F.TO LUIGI MARIA d'ARGENIO - NOTAIO

Copia conforme all'originale
Rep. N. 121.236 Racc. N. 24082
Consta di fogli N. 11 e si rilascia ad
uso SCARLO FISCO
Riva del Garda, il 09/04/2001



Spett.le CASSA RURALE
GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA
Filale di Darzo

Allegato ^{R1} ~~.....~~

Rep. N. 1212864 **PER IL CLIENTE**

Rac. N. 24097

VERSAMENTO DI CONFERIMENTI IN DANARO PER COSTITUENDA SOCIETA'

per gli effetti degli Artt.

- 2329 e 2342 Codice civile (per la costituzione di Soc. per Azioni);
- 2454 Codice Civile (per la costituzione di Soc. in Acc. per Azioni);
- 2464 Codice Civile (per la costituzione di Soc. Resp. Lim.).

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' COSTITUENDA:

ta: **ESCO BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.**

Condino (TN)

ale sociale: €. 1.000.000,00 (Euro unmilione\00)

versare per intero mediante conferimenti in danaro;

cui €..... (.....) da versare mediante conferimenti in danaro.

citto **NICOLINI VIGILIO** nato a **PIEVE DI BONO** il 22.12.1943 residente in **BERSONE(TN)**
ISO N. 7 codice fiscale **NCLVGL43T22G641B** in qualità di Presidente del **CONSORZIO BIM DEL CHIESE**

CHIEDE DI VERSARE CONFERIMENTI CON LE SEGUENTI MODALITA':

samento del 25 % dei conferimenti in danaro: €..... (.....);

samento del 100 % dei conferimenti in danaro: €. 1.000.000,00 (unmilione/00);(società con 15 soci)

samento del % dei conferimenti in danaro €..... (.....);
lora parte del conferimento in danaro venga sostituito dalla stipula di apposita polizza di assicurazione o fidejussione
caria ex art. 2464 c.c.)

samento di soprapprezzo (eventuale): €..... (.....);

TOTALE €. 1.000.000,00 (Euro unmilione/00).

PER CONTO DEI SEGUENTI SOCI SOTTOSCRITTORI:

me e nome ne sociale nominazione	Luogo e data di nascita Data di costituzione	Quota del capitale sociale	Importo
une di Bondo	Bondo (TN)	0,700 %	7.000,00
une di Roncone	Roncone (TN)	2,730 %	27.225,00
une di Lardaro	Lardaro (TN)	2,250 %	22.500,00
une di Praso	Praso (TN)	2,250 %	22.500,00
une di Daone	Daone (TN)	4,280 %	42.795,00
une di Bersone	Bersone (TN)	2,376 %	23.760,00
une di Pieve di Bono	Pieve di Bono (TN)	4,559 %	45.585,00
une di Prezzo	Prezzo (TN)	2,250 %	22.500,00
une di Cimego	Cimego (TN)	2,952 %	29.520,00
une di Catel Condino	Castel Condino (TN)	2,250 %	22.500,00
une di Condino	Condino (TN)	5,589 %	55.890,00
une di Brione	Brione (TN)	2,250 %	22.500,00
une di Storo	Storo (TN)	7,430 %	74.295,00
une di Bondone	Bondone (TN)	2,250 %	22.500,00
onorzio BIM del Chiese	Condino (TN)	55,893 %	558.930,00

1 giugno 2009

Firma del versante

Visto della Cassa

IL RESPONSABILE

C.R. GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA

Banca di Credito Cooperativo - cod. ABI 08075-8

Sede di DARZO

38080 DARZO (TN) Via G. Marini, 33

RIEPILOGO SOMME DA INCASSARE


Provvigioni	€
Spese di amministrazione	€
Recuperi e rimborsi vari	€
Altro	€
Conferimenti in danaro	€ 1.000.000,00

TOTALE € 1.000.000,00

Certifico io firmato avv. Luigi Maria d'Argenio, Notaio in Riva del Garda, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, che la presente fotocopia, composta di 1 (uno) foglio, è la fedele riproduzione dell'originale ricevuta di versamento del 100% (cento per cento) del capitale sociale della Società "E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A." con sede Condino (TN) (TN), per ora alla via Oreste Baratieri n. 11, capitale sociale di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Originale esibitomi dalla parte, da me confrontato ed alla stessa restituito.


Condino, via Oreste Baratieri n. 11, lì undici giugno duemilanove.

Copia conforme all'originale già allegato

a mio rogito Rep. N. 121286

Racc. N. 24087 consta di fogli undici





Allegato "S" all'atto Rep.n. 121.286 Racc.n. 24.097 ---

----- STATUTO DELLA SOCIETA' -----

----- "E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A." -----

----- DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA -----

----- Art. 1 -----

1.1 E' costituita una Societa' per azioni con la denominazione di

----- "E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A." -----

----- Art. 2 -----

2.1 La societa' ha sede nel Comune di Condino (TN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. -----

2.2 L'Organo Amministrativo ha facolta' di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio della provincia di Trento, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1 e di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

----- Art. 3 -----

3.1 La societa', quale impresa strumentale dei soci, enti pubblici, investita della missione di erogare servizi, per conto ovvero in favore dei predetti enti, ha per oggetto le seguenti attivita': -----

a) offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia, come definiti dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall'Autorita' di settore competente; -----

b) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione di energia elettrica; -----

c) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica, e delle connesse reti urbane di teleriscaldamento e teleraffreddamento; -----

d) approvvigionamento e cessione di energia ai soci; --

e) servizi di consulenza ed assistenza, tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico e ambientale; -----

f) gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico; -----

g) manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsa-



bile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore". -----

La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, si prefigge di operare anche in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) ovvero di società di servizi energetici, nonché di operare mediante strumenti contrattuali di T.P.F. (third party financing) e di P.F. (project financing). -----

3.2 La società potrà effettuare, altresì, per conto degli enti soci, le seguenti attività: -----

- a) captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico - fisico - batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue (ciclo integrale delle acque); -----
- b) produzione, acquisto, trasporto e distribuzione di energia elettrica, gas combustibili, calore e fluidi energetici in generale; -----
- c) impianto, realizzazione ed esercizio di reti di pubblica illuminazione e semaforiche. -----

3.3 La Società potrà quindi svolgere, purché in correlazione alle predette attività svolte in favore degli enti soci: -----

- a) studio, ricerca e progettazione, escludendo ogni attività dalla legge riservata ad iscritti in albi professionali; -----
- b) promozione e gestione di corsi di formazione in genere; -----
- c) costruzione, ristrutturazione, compravendita e gestione di immobili. -----

3.4 Sempre in osservanza della strumentalità di cui all'art.3.1, la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di Società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La Società potrà costituire con altre Società ed Enti forme associative o collaborative al fine di gestire congiuntamente attività rientranti nell'ambito delle proprie attività, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. -----

3.5 Compatibilmente con i limiti imposti dalla legislazione vigente alle azioni delle società strumentali degli Enti pubblici, la Società potrà, infine, contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con Enti privati o pubblici di aree e di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti Enti convenzioni, ed inoltre, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, concludere operazioni finanziarie e mobi-

liari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio, con espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'attività assicurativa e di intermediazione mobiliare, delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 nei confronti del pubblico, dell'attività dei professionisti iscritti in appositi albi. -----

----- Art. 4 -----

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria. -----

----- CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI -----

----- Art. 5 -----

5.1 Il capitale è fissato in Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) suddiviso in numero 1.000.000 (unmilione) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna. -----

5.2 La partecipazione al capitale sociale è consentita, esclusivamente, ad enti pubblici, ed in particolare, è aperta ad enti pubblici del territorio della Provincia di Trento o a società in house dei medesimi.

5.3 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto al successivo punto 5.4. -----

5.4 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione di cui al successivo punto 5.6. -----

La delibera di aumento del capitale assunta dall'Organo Amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio. -----

5.5 L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate. -----

5.6 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione

spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. -----

Si applica la disposizione dell'articolo 2441 C.C. Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo. -----

----- Art. 6 -----

6.1 II capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. -----

----- Art. 7 -----

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. -----

7.2 Laddove consentito dalla Legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa deliberazione. -----

7.3 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. -----

----- AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI -----

----- Art. 8 -----

8.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. -----

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. -----

----- Art. 9 -----


9.1 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile. -----

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile. -----

----- Art. 10 -----

10.1. Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi, fatto salvo il rispetto del diritto di prelazione spettante agli altri soci, secondo le seguenti disposizioni: -----

- a) il socio che intende trasferire in tutto od in parte le proprie azioni, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento; -----
- b) l'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: -----
- b1) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata al servizio postale non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo; -----
- b2) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub b1)- l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui le azioni offerte non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento; -----
- c) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute; ---
- d) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene; -----
- e) qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. -----
- f) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.
- g) qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni offerte in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni



successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; -----

h) il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni; -----

i) il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto. -----

10.2 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società. -----

10.3 La cessione delle azioni e dei diritti di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. -----

10.4 Ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi nella definizione di "trasferimento per atto tra vivi" tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. -----

----- ASSEMBLEE -----

----- Art. 11 -----

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. -----

11.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci ai sensi dell'articolo 2367 c.c.. -----

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia. -----

11.3 L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2366 c.c. -----

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

11.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione

l'assemblea non risultasse legalmente costituita. Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione. -----

11.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. -----

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

11.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 11.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. -----

11.7 L'Assemblea decide nel rispetto delle decisioni assunte dagli Enti che esercitano il controllo "analogo" sulla Società, nelle forme da essi stessi stabilite. -----

----- Art. 12 -----

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. -----

12.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. -----

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. -----

----- Art. 13 -----

13.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. -----

Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione. -----

13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. -----

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. -----

E' ammessa anche la procura generale a valere per più

assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. -----

La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. -----

Si applicano le altre disposizioni dell'articolo 2372 c.c. -----

13.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto. -----

13.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----

* che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----

* che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

* che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

* che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; -----

* dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. -----

----- Art. 14 -----

14.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto. -----

14.2 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. --

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. -----

14.3 L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale. -----

14.4 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. -----

Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. -----

----- Art. 15 -----

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge. -----

15.2 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio. -----

----- AMMINISTRAZIONE -----

----- Art. 16 -----

16.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque ed alla loro nomina. -----


16.2 Il consiglio di amministrazione potrà nominare un comitato esecutivo, nella eventualità in cui il consiglio di amministrazione stesso sia composto da più di tre membri. -----

16.3 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratori e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile. -----

----- Art. 17 -----

17.1 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi. -----

17.2 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costi-



tutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. -----

17.3 E' ammessa la rieleggibilità. -----

17.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. -----

17.5 Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale deve in tal caso, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo. -----

Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione. -----

17.6 Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

17.7 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito. -----

Per la rinuncia all'ufficio da parte degli Amministratori si applica il disposto dell'articolo 2385 c.c. --

----- Art. 18 -----

18.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente articolo 16.1. Questo: -----

* elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo; -----

* viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nei casi di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e

delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; -
* si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. -----

18.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci.

18.3 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

* che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----

* che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

* che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

18.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----

In caso di parità, il voto del Presidente prevarrà su quello degli altri Consiglieri. -----

18.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. -

----- Art. 19 -----

19.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci e comunque nel rispetto delle decisioni assunte dagli Enti che esercitano il controllo "analogo" congiunto della Società, nelle forme da essi stessi stabilite. -----

19.2 L'Organo Amministrativo, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori e può nominare istitori o procuratori per il compimento di determinati

atti o categorie di atti, determinandone i poteri. ---

----- Art. 20 -----

20.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza o impedimento al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: -----

- ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, e dunque rappresenta la Società nei confronti di qualsiasi autorità, ufficiale, ente, politico, amministrativo, fiscale, sindacale, firmando istanze, ricorsi o reclami, sottoscrivendo atti e dichiarazioni comunque denominati; -----

- stabilisce l'ordine del giorno, convoca e sottoscrive le delibere sia dell'Assemblea dei soci che del Consiglio di Amministrazione. -----

----- Art. 21 -----

21.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria. -----

21.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale. -----

L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. -----

21.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa. -----

----- ORGANI DI CONTROLLO -----

----- Art. 22 -----

22.1 Ove sia consentito dalla legge e a meno che l'assemblea deliberi di affidare il controllo contabile a un revisore contabile o a una società di revisione, organo unico di controllo è il Collegio Sindacale, cui spetta: -----

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; -----

- esercitare il controllo contabile. -----

22.2 Il Collegio Sindacale dovrà essere nominato ed opererà ai sensi del successivo articolo 23. -----

----- Art. 23 -----

23.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) mem-

bri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati, con le funzioni ed attribuzioni previste a norma di legge. ---

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. -----

23.2 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci devono essere tutti iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

23.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 codice civile. -----

23.4 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. -----

23.5 Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'articolo 2403/bis codice civile. -----

23.6 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

23.7 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -----

23.8 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. -----


Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. -----

23.9 I Sindaci devono assistere alle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Nel caso con le medesime modalità telematiche -----

23.10 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. -----

23.11 I soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale possono altresì esercitare l'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 bis del codice civile. -----

----- RECESSO DEL SOCIO -----



24.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: -----

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; -----
- b) la trasformazione della società; -----
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero; -----
- d) la revoca dello stato di liquidazione; -----
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto; -----
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; -----
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; -----
- h) la proroga dei termini; -----
- i) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. -----

24.2 Hanno inoltre diritto di recedere i soci per i quali sia cessata, per qualsiasi causa, l'efficacia della Convenzione regolante le forme di esercizio del controllo "analogo" congiunto della Società. -----

24.3 Il diritto di recesso compete infine ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. -----

24.4 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. -----

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. -----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia; se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

24.4 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 25. -----

----- Art. 25 -----

25.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è de-

terminato dall'Organo Amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. -----

25.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto 25.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenere copia a proprie spese. -----

In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349. -----

25.3 II procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'articolo 2437/quarter c.c.; comunque il rimborso delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società. -----

----- BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI -----

----- Art. 26 -----

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. -----

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. -----

26.3 II bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. -----

----- Art. 27 -----

27.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché que-

sta non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
27.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. -----

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. -----

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. -----

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società. -----

27.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi. -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

----- Art. 28 -----

28.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui al precedente articolo 14.3. -----

28.2 Nel caso di cui al precedente punto 28.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dal precedente articolo 14.3, dispone: -----

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----
- i poteri dei liquidatori. -----

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 c.c.. -----

28.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di cui al precedente articolo 14.3. -----

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. ---
Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487 ter codice civile. -----

28.4 Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi

amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. -----

28.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile. -----

----- OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI -----

----- Art. 29 -----

29.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria. -----

29.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili. -----

29.3 In ogni caso le obbligazioni convertibili potranno essere collocate esclusivamente a beneficio di soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 5.2 e con il limite di trasferibilità solo nei confronti di detti soggetti. -----

29.4 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del libro V codice civile. -----

----- Art. 30 -----

30.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346 ultimo comma cod. civ. -----

30.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci. -----

30.3 La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. -----

30.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso. -----

30.5 Gli strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile. ---

30.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi

si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile. -----

----- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

----- Art. 31 -----

31.1 Compatibilmente con le preclusioni dettate dalla normativa vigente le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono devolute in arbitrato rituale di diritto dinanzi ad un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. La sede dell'arbitrato è in Condino. Si applicano le disposizioni degli artt. 35 e 36 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. -----

31.2 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 24. -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI -----

----- Art. 32 -----

32.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci. -----

32.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese. -----

----- Art. 33 -----

33.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano, anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale. -----

33.2 Riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'articolo 2325-bis c.c., non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. -----

----- Art. 34 -----

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni. ---

F.TI NICOLINI VIGILIO -----

BUGNA LENER -----

BONENTI GIUSEPPE -----

CIMAROLLI GIANNI -----
PELANDA LINO -----
TAROLLI MAURIZIO -----
BERTINI CARLO -----
BUTTERINI GIORGIO -----
PELLIZZARI UGO -----
ARMANI RAFFAELE -----
MAESTRI ATTILIO -----
LOLLI NELLO -----
BOLDRINI CELESTINO -----
BAZZOLI BORTOLO -----
SCAGLIA SETTIMO -----

L.S.F.TO LUIGI MARIA d'ARGENIO - NOTAIO -----

~~Copia conforme all'originale già allegato
a mio rogito Rep. N. 121286
Racc. N. 24087 consta di fogli 5 copie~~

